

LE INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE

INCREMENTI DI ATTIVITÀ

La somministrazione a termine è ammessa anche per incrementi temporanei di attività. L'indicazione di una causale in questo senso è astrattamente idonea a rientrare tra le ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive che legittimano il ricorso a questa forma contrattuale.

L'indicazione delle ragioni non deve essere generica: deve essere esplicitato il collegamento tra previsione astratta e situazione effettiva.

Cassazione, sentenza 2024 del 24 gennaio 2019

CAUSALI SCRITTE

In base all'articolo 21 del Dlgs 276/2003, ci sono ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano il ricorso alla somministrazione a tempo determinato. Se il datore potesse non indicare nel contratto le ragioni della somministrazione, con riserva di enunciarle solo a posteriori, ciò vanificherebbe in toto l'impianto della legge.

Dall'assenza dell'indicazione per iscritto discende la nullità del contratto.

Cassazione, sentenza 197 del 8 gennaio 2019

CAUSALI PER DIPENDENTE

La somministrazione a tempo determinato è ammessa solo per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa. In giudizio bisogna verificare non la temporaneità o eccezionalità delle esigenze organizzative, quanto più l'effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l'assunzione del singolo dipendente.

Cassazione, sentenza 31089 del 30 novembre 2018

COERENZA CON MANSIONI

Sul contratto di somministrazione il sindacato del giudice è incentrato sulla verifica dell'effettività delle ragioni che ne giustificano il ricorso. È anche necessario accertare (in sede giurisdizionale) la coerenza tra l'impegno del lavoratore somministrato e le esigenze sottese alle ragioni invocate. A questo fine, il datore di lavoro ha l'onere di specificare le ragioni giustificative del ricorso a questa tipologia di rapporto.

Cassazione, sentenza 28877 del 12 novembre 2018

PICCHI DA ACCERTARE

Il contratto di somministrazione a termine è valido se c'è sufficiente concretezza della causale apposta dall'utilizzatore. L'utilizzatore deve fornire al giudice la prova dell'effettiva esistenza della ragione giustificativa e dimostrare, quindi, l'effettività dell'esigenza sottesa alla singola assunzione del lavoratore. Se si richiamano picchi di attività, la loro ricorrenza deve essere accertata dal giudice.

Cassazione, sentenza 20556 del 6 agosto 2018